

CONTRATTO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'AUDITORIUM ANTONIANUM

(CIG Z7511B96F8)

L'anno duemilaquattordici, addì 13 del mese di novembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Augusto Micangeli nato a Varco Sabino il 30/06/1956 che agisce e stipula nella sua qualità di legale rappresentante della Fondazione Opere Antoniane - per brevità FOA - (P.I. 01093261004) domiciliato per la carica presso la sede della Casa Generalizia OFM in Roma alla Via Santa Maria Mediatrice 25, di seguito anche CONCEDENTE

E

Il dott. Roberto Torrini, nato a Castiglione del Lago il 21 marzo 1966 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ANVUR che agisce e stipula nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - per brevità ANVUR (C.F.97653310587) con sede, in Via Ippolito Nievo, 35, 00153 Roma, di seguito anche CONCESSIONARIO, munito dei necessari poteri con delega del Presidente prof. Stefano Fantoni

PREMESSO

- Che in data 31 luglio 2014 l'ANVUR ha chiesto l'uso dell'Auditorium sito in Viale Manzoni 1 in Roma, di proprietà del concedente per il Workshop Internazionale sulla Valutazione della Ricerca che si svolgerà il 17 novembre 2014.
- Che gli allegati A (preventivo), B (planimetrie), C (regolamento d'uso del palazzo) sono parti integranti del presente atto;
- Che il presente Contratto di Concessione in Uso si perfeziona all'atto della restituzione della presente copia e di tutti gli allegati, debitamente controfirmati da parte del Concessionario al Concedente;
- Che in assenza del quale il Concedente, si ritiene libero di ricevere e trattare altre opzioni, ovvero di concludere altri contratti.
- Che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto.

Si conviene e si stipula quanto segue:



ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN USO

- a. FOA si impegna a concedere in uso le sale e a prestare servizi che saranno forniti presso l'Auditorium Antonianum ubicato in viale Manzoni 1 in Roma, per lo svolgimento della manifestazione/congresso/convention "Anvur" che si svolgerà nei giorni 17 novembre 2014
- b. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di usufruire degli spazi e dei servizi indicati nell'allegato preventivo del 22 luglio 2014 (*allegato A*) esclusivamente per il periodo ivi indicato e per lo svolgimento della manifestazione ivi descritta.
- c. Ogni variazione rispetto a quanto indicato nell'allegato preventivo, attinente eventuali ulteriori servizi o richieste necessarie per la realizzazione della manifestazione, dovrà essere preventivamente concordato per iscritto fra le parti e sarà oggetto di eventuale nuovo preventivo integrativo che diventerà parte integrante del presente contratto.
- d. E' vietato ogni diverso utilizzo senza la preventiva autorizzazione scritta di FOA. In tal senso è fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire a qualunque titolo il contratto. E' invece riconosciuta al Concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità e previo accordo con FOA, la facoltà di consentire l'utilizzo a espositori per limitati spazi dell'immobile per il collocamento di stand, in conformità a quanto previsto nel regolamento d'uso degli spazi.
- e. FOA si riserva di consentire lo svolgimento contemporaneo di manifestazioni e attività in locali diversi da quelli dati in uso al Concessionario o anche negli stessi locali, purché in differenti fasce orarie, ovvero che non rechino disturbo al Concessionario.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE - FORNITURA DI SERVIZI

- a. All'interno dell'Auditorium Antonianum per gli spazi oggetto del contratto, è consentito l'uso esclusivamente delle apparecchiature audiovisive e dei servizi di allestimento e ristorazione forniti dal Concedente o tramite esso.
Eventuali deroghe potranno essere discrezionalmente ed eccezionalmente concesse, solo per iscritto, su motivata richiesta, da parte di FOA
- b. L'orario di apertura dell'Auditorium Antonianum per l'utilizzo degli spazi e dei servizi congressuali da parte del concessionario, è quello indicato nel preventivo (*allegato A*) e così come da accordi intercorsi. Eventuali modifiche per diverse esigenze che dovessero emergere nel corso della validità del presente contratto, saranno concordate per iscritto, e ove possibile, almeno 7 giorni prima, al fine di garantire le ulteriori prestazioni
- c. Nei canoni di noleggio, così come descritto nel preventivo (*Allegato A*), sono inclusi:
 - energia elettrica per illuminazione fissa, utilizzo di ascensori e montacarichi,
 - riscaldamento degli ambienti riservati alla manifestazione, ventilazione e/o refrigerazione dei locali predisposti
 - personale per un'assistenza di base
 - pulizie iniziali e finali
- d. Il Concessionario prende atto che nei locali in cui avrà svolgimento la manifestazione non opera alcun servizio di vigilanza diurna o notturna organizzato da FOA. Pertanto, ove ne ravvisi l'opportunità, dovrà provvedervi direttamente, previi accordi scritti con FOA.
- e. FOA, non assume in ogni caso veste di depositario e/o di custode dei beni mobili che il Concessionario introduce all'interno della sede, sia direttamente sia tramite terzi. Nel caso in cui addetti di FOA, firmino per ricevuta gli eventuali carichi portati da vettori o trasportatori, si intende che gli stessi abbiano agito esclusivamente quali incaricati del Concessionario e quindi soltanto in nome e per conto di quest'ultimo.

Eventuali accordi che possano riguardare la diretta custodia e l'immagazzinamento dei materiali dovranno essere concordati preventivamente per iscritto insieme ai costi relativi alla eventuale sorveglianza e assicurazione, quali ulteriori importi dell'eventuale contratto integrativo di cui all'art. 1, punto e.

f. FOA, si impegna a consegnare i locali oggetto del presente contratto perfettamente puliti e liberi da persone o cose.

Eventuali pulizie straordinarie richieste dal Concessionario nel corso della manifestazione, saranno a suo esclusivo carico, e tramite personale indicato da FOA

g. Il concessionario, qualora utilizzi proprio personale, si impegna a manlevare FOA da ogni e qualsivoglia responsabilità per il mancato rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento economico e normativo del personale, obblighi previdenziali ed assicurativi.

ART. 3 – PAGAMENTI

a. Il Concessionario si impegna a versare entro 60 gg dall'emissione della fattura la somma di:

- € 5.600 (euro cinquemilaseicento,00) più iva 22% corrispondente all'intero importo dovuto dell'importo imponibile totale relativo al noleggio della sala, e dei servizi meeting oggetto del preventivo e richiesti con nota in premessa

- € 480 (euro quattrocentoottanta,00) più iva 10% corrispondente all'intero importo dovuto dell'importo imponibile totale relativo ai servizi ristorativi oggetto del preventivo

b. A partire da 30 giorni prima della manifestazione, ogni disdetta implicherà il versamento da parte del Concessionario dell'intero importo relativo al noleggio delle sale, secondo le tariffe indicate nel preventivo (Allegato A).

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa, ovvero per inadempienza del Concessionario, oltre a trattenere la predetta somma, FOA avrà diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quali, a mero titolo indicativo e non esaustivo, acconti già versati da FOA a fornitori.

c. 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione dovranno essere definiti i servizi necessari per la realizzazione della manifestazione, e indicati nel preventivo come voci da definire.

d. Ove necessario, al termine della manifestazione verrà emessa ulteriore fattura per eventuali maggiori utilizzi rispetto a quelli previsti ai punti precedenti, con pagamento a 60 giorni.

e. Allacciamenti elettrici per impianti particolari di illuminazione ed usi diversi, saranno forniti esclusivamente dalle società autorizzate da FOA e fatturati a consuntivo.

f. In caso di ritardato pagamento, come disposto dalla normativa vigente, gli interessi di mora decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza. Il tasso di interesse applicato sarà nella misura indicata dalla normativa vigente ex d.lgs. 231/02.

g. Eventuali oneri e/o spese di registrazione, trascrizione e formalizzazione saranno a carico del Concessionario.

ART 4 - STATO DEGLI IMMOBILI

Il Concessionario dichiara espressamente:

a. di aver preso visione e di essere stato informato in merito alle caratteristiche tecniche e strutturali degli spazi congressuali e dei servizi accessori oggetto del preventivo (Allegato A e Allegato B);

- b. che ritiene gli stessi idonei per lo svolgimento della manifestazione, e pertanto di esonerare a tal fine FOA da qualsiasi responsabilità;
- c. di impegnarsi a riconsegnarli in stato di pristino.
- d. Di aver preso visione del regolamento d'uso dell'Auditorium Antonianum (allegato C).

ART 5 - RICONSEGNA DEGLI SPAZI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE IN USO – PENALI

- a. La mancata riconsegna da parte del Concessionario di ogni spazio avuto in uso, liberi da persone e da cose proprie, nel giorno e per l'ora fissati nel preventivo (Allegato A) e nello stato d'uso e di funzionamento in essere alla consegna, sarà considerata occupazione extracontrattuale.
Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere a FOA - a titolo di penale - un importo pari alla tariffa giornaliera dei locali non riconsegnati, per ciascun giorno o frazione di giorno di ritardo, fatto salvo il diritto di FOA al risarcimento dei maggiori danni procurati, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i danni procurati al successivo concessionario.
- b. Il Concessionario autorizza sin d'ora FOA ove necessario, a provvedere direttamente allo sgombero dei locali, addebitando le relative spese al Concessionario.
- c. Il Concessionario sarà ritenuto responsabile di eventuali ammanchi, danneggiamenti e/o manomissioni rilevati al termine del periodo di utilizzo, impegnandosi fin d'ora alla riparazione/ripristino del danno/ammanco, che FOA potrà contestare nell'immediato anche verbalmente, e poi per iscritto tramite raccomandata A/R entro 30 giorni dal termine della manifestazione.
Qualora il Concessionario non provvedesse direttamente entro il termine comunicato nel comma che precede, ovvero nel caso in cui vi sia motivata urgenza, FOA provvederà a propria cura ed a spese del Concessionario, alla riparazione/ripristino del danno/ammanco fatto salvo il diritto del FOA al risarcimento dei maggiori danni.

ART 6 - SICUREZZA, NORME, AUTORIZZAZIONI, DIVIETI

Per tutto quanto attiene il rispetto delle norme di sicurezza, per allestimenti ecc. si rimanda alle normative vigenti e al regolamento d'uso dell'Auditorium Antonianum (allegato C).

ART - 7 RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE, VARIE

- a. Il Concessionario, per sé e per i propri aventi causa, espressamente esonera FOA, da qualsiasi responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, per manomissione, furto, incendio o danneggiamento di beni mobili, materiale e quanto altro di sua proprietà o di proprietà di terzi, che a qualsiasi titolo siano stati introdotti nei locali oggetto della concessione.
- b. Il Concessionario, se lo ritiene opportuno, provvederà a propria cura e spese ad attivare ed a mantenere operante per tutta la durata del rapporto una adeguata copertura assicurativa con compagnia di assicurazione di primaria importanza, inserendo nella polizza la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso terzi in genere e, in particolare verso FOA, ed i suoi dipendenti o collaboratori.
- c. In alternativa a quanto previsto dalla lettera b del presente articolo, il Concessionario può scegliere di depositare a titolo di cauzione, infruttifera di interessi, presso OFM, una somma pari al ...% dell'importo previsto per l'utilizzo delle strutture entro le ore 12 del giorno antecedente alla presa in consegna delle strutture. Al momento del rilascio di queste ultime, dopo aver effettuato una verifica congiunta con OFM sullo stato dei luoghi, ove non vi siano danni apparenti alle strutture o agli impianti o agli accessori della struttura stessa, l'importo depositato a titolo di cauzione sarà

restituito da OFM al Concessionario. Nel caso in cui, invece, dopo la verifica congiunta, dovessero esserci danni apparenti alle strutture o agli impianti o agli accessori della struttura stessa, l'importo depositato a titolo di cauzione sarà trattenuto per l'importo concordato dei danni, fatta salva la richiesta ulteriore di OFM per il caso di in capienza della somma depositata rispetto ai danni prodotti.

ART 8 - CONTROVERSIE - AUTORITÀ' GIUDIZIARIA - CAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- a. L'inosservanza da parte del Concessionario, delle norme che regolano il presente contratto costituirà inadempienza grave che darà diritto a FOA, a risolvere il contratto avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, ferma restando ogni assunzione di piena responsabilità del Concessionario, anche verso terzi.
- b. Il rapporto di concessione è sottoposto alla Legge Italiana e per quanto qui non specificatamente disciplinato si farà riferimento alle norme del Codice Civile.
- c. Per qualsiasi controversia comunque connessa al presente accordo o collegantesi al medesimo, anche in ipotesi di continenza o connessioni di cause, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART 9 - GENERALE - DIVIETI - AUTORIZZAZIONI

- a. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente intercorso, anche solo verbalmente, avente ad oggetto quanto qui convenuto e riportato, ed eventuali modifiche del presente accordo saranno valide solo se convenute per iscritto.
- b. La mancanza da parte di una delle parti del presente accordo di richiedere l'esecuzione delle clausole, condizioni, termini qui contenute, non verrà né potrà essere considerata come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione, comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.
- c. Qualora una clausola del presente Contratto sia considerata nulla od ineseguibile da parte di qualsiasi Ente, Organo, Amministrazione e Tribunale, tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre clausole del presente Contratto e sarà sostituita da una previsione valida concordata tra le parti ed eseguibile che abbia, per quanto più possibile, lo stesso effetto economico, prima di adire all'Autorità Giudiziaria per ambedue le parti.
- d. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare in maniera corretta il marchio e la denominazione dell'"Auditorium Antonianum" in tutte le forme di comunicazione rivolte al pubblico (materiale congressuale, comunicati e conferenze stampa, cartellonistica e segnaletica interna ed esterna, siti Internet) e, in generale, in qualsiasi altra situazione nella quale sia necessario citare e/o utilizzare il nome della sede congressuale. A tale proposito il Concessionario si impegna a trasmettere a FOA, copia del materiale prodotto prima di procedere alla sua distribuzione. L'avvenuta consegna di locali ed attrezzature, fisse e mobili, implicherà a carico del Concessionario la responsabilità per eventuali danni arrecati alle cose e agli impianti.
- e. Sarà cura del Concessionario disciplinare e controllare il rispetto delle norme di sicurezza relativo all'accesso del pubblico alle sale e le vie d'esodo e rispettare la capacità numerica delle sale previste in preventivo.
- f. Qualora il Concessionario desideri installare negli spazi congressuali impianti, macchinari, scenografie, addobbi, cartelli o altro, il Concessionario dovrà informare anticipatamente FOA, tramite presentazione di lay out di massima, che dovrà essere approvato ai sensi del regolamento d'uso dell'Auditorium Antonianum.
- g. Tutti i materiali di allestimento posti in opera dal Concessionario dovranno essere a norma di legge. In tal senso il Concessionario provvedere a consegnare a FOA, prima dell'inizio della manifestazione,

apposita "dichiarazione di conformità" predisposta da tecnico abilitato, ai sensi del regolamento d'uso dell'Auditorium Antonianum.

- h. E' comunque fatto obbligo di osservare scrupolosamente e prontamente le prescrizioni e le disposizioni impartite da FOA, attraverso apposita segnaletica, avvisi scritti o attraverso il personale di servizio, e secondo quanto concordato tra le parti in fase di sopralluogo congiunto.
- i. Il Concessionario è tenuto ad osservare a propria cura e spese ogni e qualsivoglia adempimento relativo alle norme di sicurezza, igiene, nonché le norme generali e particolari attinenti l'organizzazione e l'esercizio delle attività inerenti la concessione, comprese eventuali licenze o autorizzazioni necessarie, intendendosi esclusa ogni responsabilità del Concedente per eventuali omissioni o inosservanze a tali disposizioni.
- j. Su esplicita richiesta del Concessionario, a fronte di specifico preventivo, FOA potrà farsi carico di supportare il Concessionario nei vari procedimenti autorizzativi, relativi alle pratiche per l'intervento della CCV, eventuali procedure per l'assolvimento delle imposte pubblicitarie, e obblighi SIAE, fermo restando la responsabilità a carico del Concessionario.
- k. E' fatto divieto all'interno della sede di:
 - 1. fumare;
 - 2. portare cibi e bevande;
 - 3. introdurre animali di qualsiasi specie e dimensione;
 - 4. accedere ai locali dove sono posizionati impianti tecnici;
 - 5. applicare con collanti o altro tipo di affrancatura (chiodi, viti, ecc.) pannelli, cartelli, avvisi o altro sulle pareti e sugli infissi;
 - 6. esporre all'esterno striscioni o cartelloni pubblicitari senza autorizzazione scritta di FOA e il preventivo pagamento delle relative tasse comunali di affissione;
 - 7. svolgere concerti dal vivo senza autorizzazione;
 - 8. Altro che dovesse danneggiare la struttura, ovvero non previsto nel contratto.
- l. Della violazione dei suddetti divieti sarà ritenuto responsabile il Concessionario, che dovrà provvedere al risarcimento dei danni conseguenti.
- m. FOA, pur non assumendo alcuna responsabilità al riguardo, si riserva di verificare il corretto svolgimento delle disposizioni indicate nel Contratto di Concessione d'Uso e di adottare le misure di controllo che riterrà più opportune in relazione alla natura della manifestazione.

Fondazione Opere Antoniane

F. Augusto Miccangeli

Concessionario

Luca Jona


Il Cliente specificamente accetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli:

- Art. 1 - oggetto della concessione in uso.
- Art. 2 - svolgimento della manifestazione.
- Art. 3 - pagamenti.
- Art. 4 - stato degli immobili.
- Art. 5 - riconsegna degli spazi alla scadenza della concessione in uso – penali.
- Art. 6 - sicurezza, norme, autorizzazioni, divieti.
- Art. 7 - responsabilità, assicurazione, varie.
- Art. 8 - controversie - autorità' giudiziaria - clausola risolutiva espressa.
- Art. 9 – generale- divieti –autorizzazioni.

Roma, 13/11/2014.....

P. Augusto Micomali
Fondazione Opere Antoniane

Concessionario



I dati relativi al Concessionario sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità previste dalle necessarie attività di organizzazione della manifestazione, per finalità commerciali e di marketing, statistiche ed altri scopi simili che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 196/2003, esprime a FOA il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini sopra descritti apponendo la propria firma per specifica approvazione anche della presente clausola.

Roma, 13/11/2014.....

Concessionario

